

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Direzione Lavoro

	P	A	
Presidente	Luca	Zaia	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	
Assessori	Renato	Chisso	
	Roberto	Ciambetti	
	Luca	Coletto	
	Maurizio	Conte	
	Marialuisa	Coppola	
	Elena	Donazzan	
	Marino	Finozzi	
	Massimo	Giorgetti	
	Franco	Manzato	
	Remo	Sernagiotto	
	Daniele	Stival	
	Segretario	Mario	Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2238 del 20.12.2011

OGGETTO: Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento è finalizzato all'istituzione dell'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro, nonché a disciplinare l'accesso e la tenuta di detto elenco. L'accREDITAMENTO di operatori ai servizi per il lavoro è uno strumento per l'attuazione delle politiche regionali in tema di lavoro e occupazione. Con il presente provvedimento si persegue le finalità della qualificazione dei servizi.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con la Delibera n. 1445 del 19.05.2009 la Giunta regionale del Veneto ha istituito l'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, prevedendone la revisione decorsi due anni dal perfezionamento dei dispositivi normativi e procedurali di attuazione.

Prima della scadenza del suddetto periodo sperimentale, prevista per il 4.06.2011, la Giunta regionale, con DGR n. 651 del 17.05.2011, ha ritenuto opportuno disporre una proroga della validità del sistema al 31.12.2011; ciò al fine di consentire la conclusione delle attività in corso, particolarmente intense per la gestione delle misure di politica attiva connesse agli ammortizzatori sociali in deroga, ed evitare la sovrapposizione tra l'accREDITAMENTO provvisorio e quello a regime.

Con il presente provvedimento, pertanto, anche alla luce dei risultati e delle valutazioni desumibili dalla fase sperimentale, si intende dar corso alla istituzione e alla disciplina del sistema di accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, secondo le previsioni del Titolo II della legge regionale 17 marzo 2009, n. 3, che definisce un sistema regionale dei servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accREDITATI. Il sistema di accREDITAMENTO, infatti, così come disciplinato dall'art. 25 della citata legge regionale, mira alla costituzione di una rete integrata di operatori pubblici e privati, in possesso dei necessari requisiti per assicurare ai cittadini veneti, lavoratori e datori di lavoro, l'erogazione di qualificati servizi.

La sperimentazione, avviata con la DGR n. 1445 del 19.05.2009, ha reso possibile il coinvolgimento di numerosi operatori che hanno contribuito gradualmente a rafforzare le capacità di gestione delle politiche del lavoro in ambito regionale, anche attraverso lo sviluppo di forme di partenariato e di collaborazione operativa con le strutture provinciali e i centri per l'impiego.

I progressi in termini organizzativi, grazie anche ai modelli di servizio, ai processi e ai prodotti realizzati dalla Regione e resi disponibili su piattaforme informatiche condivise, nonché la crescita in termini professionali, sono il punto di partenza per un percorso di ulteriore sviluppo e consolidamento dell'intero sistema. Da questo punto di vista la regolamentazione oggetto della presente deliberazione introduce

elementi di maggiore selettività, al fine di realizzare un sistema regionale dei servizi per il lavoro che abbia il suo punto di forza nel raccordo tra pubblico e privato quale pilastro fondamentale di un modello di welfare in grado di assicurare una realizzazione concreta dei principi della flexicurity. Un welfare delle opportunità e delle responsabilità, all'interno del quale i lavoratori e le imprese possano trovare risposte adeguate alle loro esigenze occupazionali, capace di stimolare nuovi comportamenti e percorsi di sviluppo professionale, in cui anche eventuali periodi di pause di lavoro diventino fattore di competitività delle persone e delle imprese.

La regolamentazione, di cui all'**allegato A** della presente deliberazione, definisce requisiti giuridici, strutturali e, soprattutto, professionali puntuali e stringenti, introduce procedure dettagliate in merito alla gestione dell'elenco degli operatori accreditati per le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento. Si prevede, inoltre, un sistema di monitoraggio per l'analisi e la valutazione dell'efficacia, efficienza e qualità dell'intero sistema di accreditamento, al fine di assicurare un continuo miglioramento degli standard di qualità dei servizi per il lavoro.

L'**allegato A** disciplina in particolare:

- i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale che ciascun operatore deve possedere;
- le procedure per l'accreditamento;
- le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
- gli obblighi degli operatori accreditati;
- le prestazioni essenziali che gli operatori accreditati devono garantire;
- il sistema di monitoraggio per la valutazione sull'efficacia dei servizi per il lavoro accreditati;
- la descrizione della professionalità che deve possedere il personale degli operatori degli enti accreditati;
- le aree di prestazione che gli operatori devono essere in grado di fornire.

Come previsto dall'art. 25 della legge regionale 3/2009, il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame, della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del Comitato di coordinamento istituzionale che nelle sedute del 29.11.2011 hanno espresso parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.lgs 24 settembre 2003 n. 276 ed in particolare l'art. 7;
- Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 ed in particolare l'art. 25;
- Vista la Direttiva Servizi 2006/123/CE;
- Vista la DGR n. 1445 del 19.05.2009;
- Vista la DGR n. 651 del 17.05.2011;
- Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali e dal Comitato di coordinamento istituzionale del 29.11.2011;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di istituire l'elenco degli operatori accreditati per i servizi al lavoro nell'ambito regionale;
3. di approvare l'**allegato A** alla presente deliberazione, concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro e le modalità di tenuta dell'elenco regionale degli operatori accreditati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro);
4. di incaricare la Direzione lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa la predisposizione dei modelli di domanda per la richiesta di accreditamento da parte degli interessati;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia